



Comune di San Pellegrino Terme

San Pellegrino Terme, 1 giugno 2015

Prot.

Gent.ma Dr.ssa

ANNA MARIA TARANTOLA
Presidente RAI - Radiotelevisione Italiana
Viale Mazzini, 14
00195 ROMA

Ill.mo Dott.

LUIGI GUBITOSI
Direttore Generale RAI - Radiotelevisione Italiana
Viale Mazzini, 14
00195 ROMA

Spettabile

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali
Viale America, 201
00144 ROMA
com.scer.dg@pec.sviluppoeconomico.gov.it; dgscerp.direttore@mise.gov.it

Spettabile

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali - Ispettorati Territoriali
Viale America, 201
00144 ROMA
dgat.direttore@pec.sviluppoeconomico.gov.it; pietro.celi@mise.gov.it

e p.q. di c.

Ill.mo On.

ROBERTO MARONI
Presidente Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
presidenza@pec.regione.lombardia.it, segreteria_presidente@regione.lombardia.it

e p.q. di c.

A S.E.

dr.ssa FRANCESCA FERRANDINO
Prefetto di Bergamo
Via Tasso, 8
24121 BERGAMO
protocollo.prefbg@pec.interno.it

Oggetto: Mancata/cattiva ricezione canali RAI. Petizione collettiva/diffida ai sensi del D.Lgs. 198/2009.

I sottoscritti cittadini del Comune di San Pellegrino Terme, utenti del servizio pubblico radiotelevisivo,

premessi che

1. la RAI è la società concessionaria in esclusiva del Servizio Pubblico radiotelevisivo;
2. **il servizio pubblico**, ai sensi dell'art. 45 del Testo Unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici della televisione (D.Lgs. 177/2005), **deve garantire "la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale**, per quanto consentito dalla scienza e dalla tecnica";
3. la RAI deve rispettare altresì gli **standard del Contratto di Servizio** sottoscritto con il Ministero delle Comunicazioni;
4. il territorio comunale di San Pellegrino Terme non risulta adeguatamente coperto dal digitale terrestre e nonostante le ripetute segnalazioni e richieste di intervento per l'eliminazione dei disservizi, si continuano a riscontrare le seguenti situazioni:
 - a) l'inesistente ricezione di 12 dei 15 canali RAI TV su tutto il territorio comunale;
 - b) la ricezione a singhiozzo con oscuramento totale o parziale dello schermo durante le trasmissioni dei segnali di RAI1, RAI2 e RAI3 su gran parte del territorio comunale;
5. vane sono risultate la reimpostazione dei canali e la manutenzione (onerosa) delle antenne tentata da alcuni e l'estensione e la diffusione del disservizio sul territorio sono la prova che il malfunzionamento della tecnologia è imputabile non agli impianti domestici ma al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo;
6. per far valere l'inadempimento dell'obbligo di assicurare la diffusione delle trasmissioni del digitale terrestre con copertura integrale del territorio e per i disagi ed i disservizi patiti dagli utenti per l'inesistente/cattivo segnale ricevuto anche in occasione di eventi importanti, i sottoscritti cittadini, utenti del servizio pubblico radiotelevisivo intendono promuovere l'azione collettiva (cd class action) prevista e disciplinata dal D.Lgs. 20/12/2009, n. 198 "Attuazione dell'art. 4 della legge 4/3/2009, n. 15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici";
7. ai sensi dell'art. 1 del sopracitato D.Lgs., "al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei (...) **possono agire in giudizio (...) nei confronti dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi (...) dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici**, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore";
8. detta azione collettiva deve essere preceduta, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 198/2009, da una formale diffida al concessionario ad effettuare, entro il termine di 90 giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati;
9. a seguito di detta diffida, se, decorso il termine di 90 giorni, il concessionario non ha provveduto ad eliminare la situazione denunciata, è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 1 anno;
10. i cittadini che si trovassero nella medesima situazione giuridica dei ricorrenti potranno intervenire anche successivamente, aderendo all'azione collettiva, ma comunque entro 20 giorni prima dell'udienza che il TAR fisserà;

